



COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **75**  
in data **20/04/2015**  
P.G. n.

# Estratto del Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaquindici** addì **20 - venti** - del mese di **aprile** alle ore **16:10** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

## MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI

erano presenti i seguenti Consiglieri:

VECCHI Luca	NO	MORELLI Mariachiara	SI
AGUZZOLI Claudia Dana	SI	PAGLIANI Giuseppe	SI
BASSI Claudio	SI	PAVARINI Roberta	SI
BELLENTANI Cesare	SI	RABITTI Annalisa	SI
BERTUCCI Gianni	SI	RIVETTI Teresa	SI
CACCAVO Nicolas	SI	RUBERTELLI Cinzia	SI
CANTAMESSI Ivan	SI	SACCARDI Pierluigi	SI
CANTERGIANI Gianluca	SI	SCARPINO Salvatore	SI
CAPELLI Andrea	SI	SORAGNI Paola	SI
CASELLI Emanuela	SI	VACCARI Norberto	SI
CIGARINI Angelo	SI	VERGALLI Christian	SI
DAVOLI Emilia	SI	VINCI Gianluca	NO
DE FRANCO Lanfranco	SI		
DE LUCIA Dario	SI	SASSI Matteo	NO
FRANCESCHINI Federica	SI	CURIONI Raffaella	SI
GUATTERI Alessandra	SI	FORACCHIA Serena	NO
INCERTI Silvia	SI	MARAMOTTI Natalia	NO
LUSENTI Lucia	SI	MONTANARI Valeria	NO
MANGHI Maura	SI	NOTARI Francesco	SI
MARCHI Daniele	SI	PRATISSOLI Alex	NO
MONTANARI Federico	SI	TUTINO Mirko	NO

Consiglieri presenti: **31**

Presiede: **CASELLI Emanuela**

Vice Segretario Generale: **MONTAGNANI Roberto**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso e considerato:

- che l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), all'interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti -TARI;
- che l'art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti –TARI;
- che nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e versamento del tributo stesso;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale del 14/4/2014, n. 12242/83, è stato approvato il regolamento per la disciplina del tributo;
- che l'art. 2, comma 1, lett. e) del D.L. n. 16/2014, convertito con legge 2/5/2014 n. 68, ha apportato una modifica all'art. 1, comma 649, riformulandolo nel seguente testo:

“Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantita' di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attivita' produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

Che in conseguenza della modifica normativa si rende necessario procedere alle necessarie modifiche, che recepiscano il dettato normativo, ed a tal fine è stato elaborato un nuovo testo degli artt. 2 e 7 del regolamento, conformi al nuovo testo del comma 649 della legge 27/12/2013 n. 147:

## Testi attuali

### Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La continuità e prevalenza della parte di area è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.

### Art 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali

Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare al tributo risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali, le percentuali di seguito indicate:

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
- strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%;
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
- elettrauto: 65%;
- caseifici e cantine vinicole: 55%;
- macellerie e pescherie: 75%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
- laboratori fotografici o eliografici: 75%;
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

## Nuovi testi

### Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

### Art 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali

Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La continuità e prevalenza della parte di area è determinata dalla presenza in essa di macchinari, impianti, attrezzature e simili che realizzano in via diretta la produzione del rifiuto speciale. La superficie non soggetta a tributo è quella occupata dai suddetti macchinari, impianti, attrezzature e simili aumentata di una quota pari all' 80%, intendendosi per tale l'area circostante utilizzata dagli addetti per la realizzazione della medesima attività che da luogo alla produzione del rifiuto speciale.

Qualora invece la superficie risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali e delle aree ove si realizza la promiscuità, le percentuali di seguito indicate diminuite del 30%, intendendosi compresa in tale percentuale l'area circostante al luogo di produzione, utilizzata dagli addetti per la realizzazione della medesima attività che da luogo alla produzione del rifiuto :

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
- strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%;
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
- elettrauto: 65%;
- caseifici e cantine vinicole: 55%;
- macellerie e pescherie: 75%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
- laboratori fotografici o eliografici: 75%;
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati.

Che dall'esame delle casistiche presentatesi nella vigenza del nuovo tributo si è riscontrata anche la necessità di intervenire sulle ipotesi riguardanti le distese estive dei pubblici esercizi, al fine di evitare il prodursi di una imposizione non corretta su aree utilizzate solo in periodi specifici dell'anno e che non producono necessariamente un incremento di rifiuti direttamente proporzionale alla loro estensione:

Nuovo testo da aggiungere in calce all'art. 6:

“Con riferimento alle aree operative a distesa, utilizzate da utenti non domestici gestori di pubblici esercizi, quali ad es. bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e simili, è esclusa una quota dell'area pari alla superficie dei locali interni assoggettata per il medesimo uso, mentre la restante area rimane soggetta al tributo, salva l'applicazione dell'art. 5, ultimo comma, ove più favorevole al contribuente.”

Che in considerazione dell'attuale stato di crisi dell'economia e dell'occupazione, si ritiene di inserire una nuova disposizione che preveda una riduzione a famiglie in condizione di disagio economico, stabilendo che i soggetti che sono beneficiari dei bonus per energia e gas possano ottenere una riduzione fissa di €. 20,00 da applicare nella seconda rata del tributo. Pertanto si è formulato un ultimo comma da inserire nell'art. 9:

Nuovo testo da aggiungere in calce all'art. 9:

“Agli utenti che risultino titolari dei bonus energia e/o gas alla data del 30 giugno di ciascun anno, è erogata una riduzione fissa di €. 20,00 sull'importo dovuto per il tributo. A tal fine, i CAF che ricevono le domande dei bonus trasmettono al Comune gli elenchi dei beneficiari per l'applicazione della riduzione a valere sulla seconda rata di ciascun anno.”

Che si è ritenuto di modificare l'art. 11 del regolamento, inserendo nel testo un nuovo comma destinato a regolare alcuni casi che si presentano nella pratica, e nei quali si rende necessario inquadrare correttamente fattispecie non comprese in una specifica categoria, adottando con provvedimento motivato la soluzione di attribuzione della categoria più idonea in riferimento all'effettiva produzione di rifiuti:

Nuovo testo del penultimo comma art. 11:

“Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. E' facoltà del

responsabile del tributo, nel caso di cui sopra, di attribuire all'utenza con proprio provvedimento motivato la categoria ritenuta più pertinente.”

Che si ritiene necessario introdurre nel regolamento la previsione della possibilità di versare il tributo a mezzo di RID bancario o con altri mezzi telematici (MAV, bonifico, ecc.), per ottenere una maggiore semplificazione degli adempimenti burocratici a carico dei cittadini ed un miglioramento della capacità di riscossione dell'Ente. Pertanto si è ritenuto di riformulare l'art. 13, primo comma, nel seguente modo:

“Su richiesta dell'utente e previa autorizzazione del Comune, il versamento potrà avvenire anche a mezzo di RID bancario o altri mezzi di pagamento telematici. Il Comune, una volta definite le infrastrutture informatiche necessarie all'avvio di tali forme di pagamento, darà comunicazione all'utenza delle modalità per l'attivazione del servizio in apposito spazio all'interno degli avvisi di pagamento.”

Che infine è stata operata una correzione agli artt. 17 e 19, eliminando i riferimenti al D.L. n. 16/2012, in quanto non più in vigore per i Comuni per effetto della legge n. 147/2013, ed abbassando il limite minimo per procedere a riscossione coattiva delle somme dovute, da €. 30,00 ad €. 12,00, in armonia con il limite minimo previsto dall'art. 17 per l'attività di controllo e sanzione;

Considerato inoltre:

- che l' art. 7 della L.R. 23/2011, istitutiva di ATERSIR, attribuisce al Consiglio d' Ambito la competenza di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché di approvarne i Piani Economico-Finanziari e che al fine dell' approvazione dei Piani Economico-Finanziari da parte del Consiglio d' Ambito, è prevista l' espressione di un parere da parte di ciascun Consiglio Locale competente per territorio;
- che alla data odierna il Consiglio d' Ambito non ha approvato il Piano finanziario presentato per l' area di Reggio Emilia;
- che di conseguenza, in caso di tardiva approvazione del piano finanziario, cui consegue da parte del Comune la successiva deliberazione delle tariffe del servizio entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio, si rende necessario procedere all'emissione di avvisi di pagamento in acconto sulla base di quanto dovuto per l'annualità 2014, con successivo conguaglio ad avvenuta approvazione delle tariffe;
- che per tale motivo si è ritenuto di modificare l'art. 12 del regolamento, con l'aggiunta di un ultimo comma nel seguente testo:

“In caso di mancata approvazione da parte dell'Autorità di Ambito regionale del piano finanziario del tributo, entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio, il tributo sarà versato per la prima rata in acconto, pari al 50% del dovuto sulla base delle tariffe e dei criteri previsti per l'anno precedente, e successivamente sarà operato un conguaglio, ad avvenuta approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l'annualità di competenza.”

Tutto ciò premesso, visto il parere di regolarità tecnica apposto in calce alla presente proposta dal Dirigente del Servizio Servizi ai Cittadini ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;

Visto l'esito della votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

### **DELIBERA**

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche agli artt. 2,6,7,9,11,12 e 13 del Regolamento per l'applicazione della Tari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14/4/2014, n. 12242/83, approvando di conseguenza il nuovo testo del Regolamento così come allegato alla presente deliberazione sub A.
2. Di dare atto che l'approvazione del piano finanziario del tributo e delle relative tariffe avverrà con apposita deliberazione successiva all'atto di approvazione del piano finanziario stesso da parte dell'Autorità di Ambito regionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**CASELLI Emanuela**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
**CAPELLI Andrea**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
**MONTAGNANI Roberto**